

CAMERA DEI DEPUTATI N. 201**PROPOSTA DI LEGGE**

d'iniziativa dei Deputati VIGORELLI, MONTINI, BENSI, DE MARIA, MANNIRONI, NENNI GIULIANA, CINCIARI RODANO MARIA LISA, WALTER, COVELLI, ALICATA, LEONE, MARTINO GAETANO, JERVOLINO MARIA, SARAGAT, CASTELLI AVOLIO, GERMANI, CHIARAMELLO, ANGELINI ARMANDO, ARIOSTO, SANGALLI, ROSELLI, ROMITA, BASSO, MARTONI, DUGONI, DE' COCCI, BERTINELLI, TURNATURI, MIEVILLE, PIERACCINI, BADINI CONFALONIERI, MENOTTI, QUINTIERI, SANZO, BUZZELLI, ROSSI PAOLO, ZACCAGNINI, CAPALOZZA, ERMINI

Annunziata il 1° ottobre 1953

Istituzione di una Commissione interparlamentare per il completamento delle indagini e l'attuazione delle proposte suggerite dalla « Commissione parlamentare d'inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla »

ONOREVOLI COLLEGHI! — La « Commissione parlamentare d'inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla », istituita con deliberazione 12 dicembre 1951, non ha considerato adempiuto il suo compito con la esposizione dei risultati delle sue rilevazioni ed indagini e delle proposte conclusive formulate per combattere, nel quadro dell'economia nazionale, il fenomeno della miseria.

In termini espliciti, la relazione conclusiva afferma che il destino dell'inchiesta — alla quale nessuno può contestare il merito di avere imposto il problema della miseria in Italia all'attenzione delle classi politiche responsabili e dell'opinione pubblica — non può essere l'insabbiamento e l'oblio; ma che essa deve invece realizzarsi in fatti compiuti, se è vero che l'esistenza della democrazia è condizionata nel nostro Paese dallo sforzo di elevamento delle regioni e degli individui economicamente negletti e dalla eguaglianza dei cittadini dinanzi al diritto ad una « esistenza libera e dignitosa ».

A tal fine — eminentemente politico — è sufficiente la conoscenza del fenomeno nel suo complesso, acquisita o confermata attraverso i dati della Commissione d'inchiesta; ma non ne risulta certamente esclusa la necessità di ulteriori indagini e studi, in vista delle provvidenze che sono state suggerite per combattere i particolari aspetti del fenomeno e per inquadrarli in un programma generale di sicurezza sociale.

A questo fine intende provvedere la presente proposta di legge, la cui necessità ed urgenza non trova soltanto ragione nella opportunità di non interrompere a mezza strada il lavoro fin qui compiuto, ma anche nel dovere del Parlamento di interpretare e appagare l'attesa di tanta parte della popolazione italiana.

Questa opportunità appare particolarmente evidente ove si considerino le difficoltà derivanti dal fatto che tutti i Ministeri, in maggiore o minore misura, sono interessati alla materia e ne considerano ovviamente le soluzioni secondo lo spirito e la mentalità

dei rispettivi servizi; la necessità che gli studi e le proposte, per l'interesse sociale e la delicatezza dei problemi che investono, non siano condizionati dalle vicende della vita e dei programmi dei Ministeri che possono eventualmente succedersi, ma abbiano un loro sviluppo ed una loro continuità; il diritto del Parlamento di rivendicare a sé l'iniziativa e la responsabilità politica e giuridica di un complesso di provvidenze che riguardano i rapporti tra le classi e la pace sociale.

Il lavoro compiuto dalla « Commissione d'inchiesta sulla miseria » non ha accertato tutti gli aspetti della miseria né considerato tutte le possibilità di combatterla, sia per la ristrettezza del termine di tempo consentito ai suoi lavori, sia per la insufficienza congenita o tecnica degli strumenti di cui ha potuto disporre in rapporto alla vastità del fenomeno. Ma i dati obiettivi ricavati dalle indagini statistiche ed economiche (pur nella rilevata impossibilità di riprodurre fedelmente tutti gli aspetti — spesso anche morali, psicologici e ambientali — dei fenomeni sociali, specialmente per la coesistenza di situazioni profondamente diverse da zona a zona) confermano tuttavia la coscienza universalmente sentita della inadeguatezza e insufficienza delle provvidenze sociali in atto e la urgenza di impegnare nella lotta contro la miseria il peso morale e finanziario e tutti i mezzi consentiti dalle condizioni politiche e reddituali del Paese.

I compiti della Commissione si evincono, d'altronde, chiaramente, dalla proposta di legge: elaborare e sottoporre al Parlamento un piano organico di provvidenze che, gradualmente, ma integralmente, diano attuazione ai principi costituzionali da cui è sancita la liberazione dell'uomo dal bisogno, particolarmente enunciati dagli articoli 4, 30, 31, 32, 34, 38 della Costituzione.

A questo fine la Commissione dovrà disporre della più ampia facoltà di indagine sulla organizzazione politica e sociale del Paese nei settori dell'assistenza sociale, dell'igiene e sanità, della previdenza, della preparazione professionale.

Ma accanto al problema generale, che esige una soluzione unitaria, esistono — come si è visto — i numerosi problemi particolari che dovranno essere impostati e risolti sulla base del piano generale.

L'articolo secondo della proposta, ispirandosi a tale considerazione, prevede che la Commissione:

1°) acquisisca le conoscenze preliminari e formuli le proposte, nuove o integrative

di norme vigenti, per un programma sistematico a favore delle zone depresse, con particolare riguardo alle opere pubbliche (strade, bonifiche, acquedotti, servizi di trasporto, impianti, ecc.); alla istituzione di moderni cantieri di lavoro, non più con carattere più o meno larvato assistenziale; ai finanziamenti diretti a promuovere o sostenere tutte le iniziative locali o nazionali che abbiano per iscopo la determinazione di nuove occasioni di occupazione e di consumi e quindi, nelle zone interessate, il miglioramento del tenore di vita delle popolazioni e il consolidamento delle possibilità autonome di servizio;

2°) proceda — sulla scorta dei dati già acquisiti sulla situazione nazionale degli alloggi e degli altri dati da acquisire sulle situazioni regionali e locali — alla formulazione di un piano di costruzioni o ricostruzioni edilizie che — valendosi naturalmente anche dell'apporto delle disposizioni emanate in materia dalla Liberazione ad oggi — assicuri una disponibilità di vani di abitazione sufficiente per la abolizione, nel corso del prossimo quinquennio, delle abitazioni improprie (tuguri, grotte, cantine, baracche, ecc.) e delle abitazioni sovraffollate;

3°) prepari le provvidenze necessarie e urgenti per la tutela dei minori legittimi ed illegittimi. Queste norme dovranno consentire la possibilità di vita e di allevamento dei minori in istato di indigenza, nelle proprie famiglie o — soltanto quando queste non esistono o ne siano indegne — in istituti appositi; l'adozione di nuovi criteri assistenziali e curativi negli istituti per minorenni fisicamente o psichicamente tarati, allo scopo di recuperarli alla vita produttiva; la creazione di istituti con preminente carattere educativo e assistenziale per minori travati o delinquenti di cui si deve agevolare la redenzione, in luogo degli attuali riformatori dipendenti dal Ministero della giustizia, che sono troppo spesso vere e proprie case di pena; le misure necessarie per dare uno stato giuridico normale agli illegittimi; le provvidenze di carattere generale per tutti i giovani ai quali l'istruzione scolastica e professionale deve essere impartita in guisa da porli sullo stesso piano di partenza nella vita;

4°) studi e disponga un'adeguata assistenza ai vecchi ed agli inabili. Questa assistenza deve perseguire il fine di assicurare a coloro che non hanno capacità e possibilità di lavoro, per l'età e per le condizioni fisiche e psichiche, un trattamento economico sufficiente, sia che vivano nei nuclei familiari cui

appartengono sia che trovino ospitalità in colonie o in case di riposo; e deve rendere possibile, particolarmente ai vecchi, sulla scorta delle moderne ricerche di gerontologia e geriatria, le occupazioni adatte alle residue capacità lavorative ed alla psicologia dell'età avanzata;

5°) nell'ordine giuridico coordini la vasta materia delle vigenti norme legislative nei settori dell'assistenza, della sanità, della previdenza con il fine di assicurare l'abolizione delle numerose norme inapplicate o superate; di riordinare gli istituti e i servizi pubblici assistenziali particolarmente nell'attività capillare; di delimitare e unificare le competenze reciproche tra i vari settori e fra i singoli istituti assistenziali; di rivedere i criteri e gli ordinamenti esistenti in ordine ai controlli tutori, ai mezzi finanziari (la cui entità dovrà essere proporzionata ai bisogni e non questi a quella), al servizio sociale, ecc.

La Commissione è composta di 26 membri, per metà senatori e per metà deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, che rimangono in carica, indipendentemente dal mandato parlamentare, fino all'adempimento del compito della Commissione (articolo 4); essa elegge nel proprio seno il presidente, due vicepresidenti e due segretari; dispone di tutti i poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione; ha facoltà di farsi assistere da esperti anche estranei all'Amministrazione dello Stato; può suddividere il proprio lavoro

in Sottocommissioni con particolari compiti di indagine e di studio; ma non può deliberare se non in seduta plenaria, a maggioranza di voti, con la prevalenza del voto del Presidente in caso di parità (articolo 5).

Le relazioni della Commissione con il Governo sono poste sul piano della collaborazione, con l'ammissione di uno o più esperti — nominati dal Governo — ai lavori della Commissione stessa (articolo 6).

La relazione conclusiva dovrà essere presentata entro due anni dall'insediamento; ma le eventuali proposte su temi particolari saranno presentate al Parlamento nel termine di un mese dalla loro approvazione in seduta plenaria (articolo 7).

La sede della Commissione, per le ragioni di opportunità relativa alla continuità dei compiti in rapporto alla cessata « Commissione d'inchiesta sulla miseria », è proposta nel Palazzo di Montecitorio (articolo 8) e le spese per il funzionamento della Commissione dovranno fare carico ai bilanci della Camera dei deputati e del Senato (articolo 9).

La proposta di legge, riferendosi ai suggerimenti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla miseria in Italia, trova le vie già aperte al cammino e trova le mete segnate.

Per quelle vie, conseguendo quelle mete, essa appagherà una esigenza fondamentale della democrazia, per la pacifica e civile convivenza degli italiani.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita una Commissione interparlamentare composta di senatori e deputati con il compito di completare le indagini della « Commissione parlamentare d'inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla » al fine di elaborare un piano organico per la graduale applicazione degli articoli 4, 30, 31, 32, 34, 38 della Costituzione e formulare le opportune proposte di legge.

ART. 2.

La Commissione, nel quadro di codesto piano, compirà particolari indagini e studi per sottoporre al Parlamento:

a) proposte nuove o integrative di disposizioni vigenti che — opportunamente coordinate — costituiscano un programma sistematico per la riattivazione delle zone depresse del paese, con particolare riguardo alle opere pubbliche ed ai mezzi di finanziamento diretti a promuovere e sostenere nuove possibilità di occupazione e di consumi e il conseguente miglioramento del tenore di vita delle popolazioni interessate;

b) un piano di costruzioni o ricostruzioni edilizie che — integrando e completando le iniziative già attuate in materia — raggiunga nel prossimo quinquennio una disponibilità di vani di abitazione sufficiente per l'abolizione delle abitazioni improprie e sovraffollate;

c) proposte specifiche per la tutela dei minori legittimi e illegittimi; per una adeguata assistenza ai vecchi e agli inabili; per la riqualificazione professionale di determinate categorie di lavoratori minorati;

d) un testo coordinato della vigente legislazione sociale (assistenziale, sanitaria e previdenziale), con il fine:

1°) di riordinare l'intera materia, soppimendo le norme inapplicate o superate e ponendo in evidenza le lacune da colmare;

2°) di coordinare e rimodernare i servizi pubblici assistenziali;

3°) di raggruppare gli Enti secondo le rispettive strutture e sfere di azione, delimitando le competenze reciproche nei vari settori;

4°) di revisionare i criteri e gli ordinamenti dei controlli tutori e il sistema e la ripartizione delle fonti finanziarie;

5°) di istituire il servizio sociale sul lavoro, negli Enti assistenziali, nelle scuole, nelle case di pena ecc.

ART. 3.

La Commissione è composta di 26 membri di cui 13 deputati e 13 senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee. I membri della Commissione rimarranno in carica fino al compiuto adempimento del mandato anche se nel frattempo venissero a perdere la qualità di parlamentare.

ART. 4.

La Commissione elegge nel proprio settore il presidente, due vicepresidenti e due segretari che, collegialmente, costituiscono il Consiglio di Presidenza.

ART. 5.

Per l'esecuzione del suo mandato la Commissione ha i poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione. Gli uffici pubblici centrali e periferici hanno l'obbligo di prestarsi a tutte le richieste della Commissione.

La Commissione può farsi assistere da esperti, anche estranei all'Amministrazione dello Stato.

Per la ripartizione del lavoro la Presidenza della Commissione può creare Sottocommissioni con particolari compiti: ma le delibere saranno assunte a maggioranza in seduta plenaria.

Nel caso di parità prevale il voto del presidente.

ART. 6.

La Commissione potrà ascoltare e ammettere ai propri lavori con voto consultivo uno o più esperti designati dal Governo.

ART. 7.

La Commissione presenterà la relazione conclusiva entro due anni dalla sua costituzione. Le eventuali proposte su temi particolari saranno presentate al Parlamento nel termine di un mese dalla approvazione della Commissione.

ART. 8.

La sede della Commissione è in Roma, Palazzo Montecitorio.

ART. 9.

Le spese per il funzionamento della Commissione saranno a carico dei bilanci della Camera dei deputati e del Senato.